

Quesito 2

Buonasera, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: In merito alle riduzioni della Garanzia provvisoria per la procedura in oggetto, si chiede conferma che il punto c) a pag. 17 del disciplinare di gara sia un refuso e che in luogo della riduzione del 10% così come descritta sul disciplinare si intenda la riduzione del 20%, così come stabilito dall'art. 106 co 8 del Codice. Cordiali Saluti

Risposta

Il punto c) a pag.17 del disciplinare, non è un refuso ma una scelta propria della S.A. in quanto l'Art. 106,c.8 del Dlgs.36/23 prevede, al terzo capoverso che *“L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico posseda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'[allegato II.13](#).....”*. Pertanto tra lo 0% ed il 20% la S.A. ha scelto la riduzione del 10%, ed ha scelto di ritenere congruo il possesso di n°2 certificazioni o marchi di cui all'allegato II.13.

II RUP

Ing. Christian Corradi